

## REGOLAMENTO (CEE) N. 211/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3782/88 che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Francia ha presentato, anteriormente al 1° ottobre 1992, conformemente all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89<sup>(3)</sup>, una modifica della domanda di esclusione di alcune zone dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere dalla campagna viticola 1993/1994; che questa modifica rientra nelle categorie giustificate nella precedente richiesta che aveva dato origine al regolamento (CEE) n. 3782/88 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3615/89<sup>(5)</sup>, che autorizza la Germania e la Francia a non appli-

care in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo corretto di tutte le zone francesi è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al punto 2, primo trattino dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3782/88, sono inseriti: « Côtes d'Auvergne », « Saint Pourçain ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna viticola 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 15.